

- 2) Non vi è più luogo a statuire quanto al resto.

- 3) La Commissione è condannata alle spese sopportate dal sig. Pablo Muñiz.

**Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 dicembre 2008 —
Componenta / Commissione**

(causa T-455/05)

«Aiuti di Stato — Settore della metallurgia — Acquisizione di una partecipazione detenuta da un'impresa in una società immobiliare e rimborso di un prestito concesso da tale impresa alla società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne dispone il recupero — Criterio dell'investitore privato — Valutazione delle azioni di una società immobiliare — Valutazione dei beni immobili di una società — Obbligo di motivazione — Rilevazione d'ufficio»

1. *Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 44-45)*

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Competenza della Commissione e del giudice nazionale a qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato — Insussistenza di un ampio potere discrezionale della Commissione (Art. 87, n. 1, CE) (v. punto 97)*

3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 98-100)*

4. *Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Misure nazionali eseguite senza previa notifica — Facoltà della Commissione di ricorrere a un'ingiunzione allo Stato membro interessato per ottenere le informazioni che essa reputa necessarie — Decisione adottata dalla Commissione, senza ricorrere a un'ingiunzione, sul fondamento di informazioni che essa considera frammentarie (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10) (v. punti 105-108)*

5. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regularizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 121)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all'investimento in favore di Componenta Oyj (GU 2006, L 353, pag. 36).

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all'investimento in favore della Componenta Oyj, è annullata.

- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Componenta.

- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.